

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: Rita GHEDINI)

Roma, 5 marzo 2014

Sul disegno di legge:

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso raccoglie gli emendamenti che erano stati approvati dalla Commissione Bilancio al disegno di legge n. 1215, di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013 sugli enti locali, che sono stati poi dichiarati improponibili in Assemblea per estraneità di materia;

considerato che il disegno di legge in titolo reca disposizioni di varia natura concernenti la funzionalità di regioni ed enti locali, il trasporto pubblico locale, gli interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, il funzionamento delle aziende sanitarie, il trasferimento – al patrimonio degli enti territoriali – di beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali, l'economia della Sardegna, e i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative;

considerato, inoltre, che alcune misure previste nel disegno di legge sono disciplinate anche dal nuovo decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di enti locali, in particolare con riferimento agli articoli 6, parte del 16 e 17;

considerato che l'articolo 3 autorizza la regione Calabria, al fine di coprire i costi relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che la Regione provveda alla riprogrammazione di tali servizi al fine di ottenere una riduzione dei costi, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 e del decreto legislativo n. 422 del 1997;

considerato che l'articolo 5 consente ai comuni che abbiano dichiarato il dissesto nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 64 del 2013 (di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e sul riequilibrio finanziario degli enti territoriali), di accedere per l'anno 2014 a una anticipazione, nel limite massimo di 300 milioni di euro, da destinare al pagamento dei debiti, al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-*ter* del Testo unico degli enti locali;

considerato che l'articolo 13, nelle more della revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, autorizza i concessionari a mantenere installati i manufatti amovibili leggeri quali manufatti prefabbricati, roulotte, campers, case mobili e imbarcazioni, finalizzati a soddisfare esigenze non meramente temporanee, ancorché installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto (di cui al comma 1, lettera e.5), fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza, assicurando la loro rimozione alla data di scadenza della concessione;

Al Presidente
della 5^a Commissione permanente
S E D E

ricordato, al riguardo, che la normativa nazionale sulle concessioni demaniali era stata oggetto della procedura di infrazione n. 2008/4908, archiviata il 27 febbraio 2012 in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 11 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) che ha abrogato la norma sul rinnovo automatico delle concessioni dei beni demaniali marittimi, e che successivamente l'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, ne ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020;

considerato che l'articolo 16 prevede una proroga aggiuntiva di tre anni (rispetto ai due anni già previsti) per la restituzione, in quota capitale (essendo a carico dello Stato carico il pagamento degli interessi), dei finanziamenti agevolati, disciplinati dall'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge n. 174 del 2012, dall'articolo 1, comma 367, della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), e dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, concessi ai contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012, per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori scadenti tra il 20 maggio 2012 ed il 30 novembre 2012, che erano stati sospesi, e quelli dovuti fino al 15 novembre 2013;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013, oggetto del disegno di legge di conversione n. 1214-B, approvato in via definitiva dal Senato il 26 febbraio 2014, la restituzione dei predetti finanziamenti agevolati è stata prorogata per un ulteriore periodo di un anno, e che tale norma appare implicitamente derogata dall'articolo 16 del disegno di legge in titolo;

considerato che la predetta proroga triennale di cui all'articolo 16 non richiede ulteriori stanziamenti pubblici in quanto finanziariamente già coperta dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

rilevato che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 16, la proroga triennale di cui al comma 1 è concessa nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato ed è, pertanto, condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti dagli eventi sismici (tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi) e al rispetto dei limiti previsti dalle decisioni C(2012) 9853 e C(2012) 9471, del 19 dicembre 2012, con cui la Commissione europea ha ritenuto legittime le misure previste dai decreti-legge n. 74 del 2012, n. 83 del 2012 e n. 95 del 2012;

rilevato che nell'ambito delle predette decisioni europee non sono stati valutati, in quanto adottati successivamente, il decreto-legge n. 174 del 2012, la legge n. 228 del 2012 e il decreto-legge n. 43 del 2013, ove è stato previsto il citato finanziamento agevolato, concesso per il pagamento dei tributi, contributi e premi, e oggetto della proroga triennale prevista dal disegno di legge in titolo, e che pertanto appare necessario che il Governo provveda alla notifica preventiva prescritta dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

considerato che il comma 4 dell'articolo 16 rende non applicabili al comune dell'Aquila, per l'esercizio finanziario 2013, le vigenti sanzioni previste per il caso di non rispetto del patto di stabilità interno, mentre il comma 5 rende non applicabili agli altri comuni della provincia dell'Aquila le riduzioni dei trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio e dal fondo perequativo,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

Rita Ghedini